

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1958

Modificazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113,
concernente l'edilizia economica e popolare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, stabilisce le categorie in favore delle quali è consentita l'attribuzione di alloggi in cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti, con elencazione nella quale alle lettere *b)* e *d)* sono rispettivamente compresi gli impiegati civili di ruolo dello Stato ed « i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio ».

Si propone ora di aggiungervi esplicitamente:

« *g)* i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione ».

Tali segretari dovrebbero intendersi implicitamente compresi tra le categorie *b)* e *d)* perchè:

l'articolo 173 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, statuisce: « il segretario comunale ha la qualifica di funzionario dello Stato ed è equiparato a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato ». Con la successiva legge 7 dicembre 1942, n. 851, la dizione dell'articolo anzidetto viene estesa con l'aggiunta del « segretario provinciale ».

Si tratta di una « parificazione » tra le due figure di segretario comunale e di impiegato statale che nella particolare materia è completa: cioè a dire, escluse alcune differenze, peraltro codificate, si è inteso applicare, e sono state applicate, ai segretari comunali e provinciali con la espressione « equiparazione a tutti gli effetti » tutte le disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato;

la realtà impone di considerare che: *a)* i segretari in servizio, anche se pagati dai Comuni e dalle Provincie, sono a servizio sostanzialmente ed operano nell'interesse dello Stato più che degli Enti locali ed hanno funzioni essenziali alla vita dello Stato (anagrafe, liste elettorali, liste di leva, eccetera); *b)* i segretari comunali in pensione riscuotono l'assegno vitalizio dallo Stato - Ministero del tesoro - direzione generale degli Istituti di previdenza - Uffici provinciali del tesoro;

si è di fronte a disposizioni di legge la cui interpretazione non può essere che quella lata, in conformità del saggio concreto orientamento politico di facilitare nel

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miglior modo possibile tutti coloro che non hanno ancora la casa.

In verità, nella sua formulazione semplice e lineare, ma di ampio significato, l'articolo 173 del testo unico 3 marzo 1934, numero 383, riflette la chiara volontà del legislatore di conferire, ai segretari tutti i doveri, ma anche tutti i diritti degli statali; tuttavia nella sua applicazione si sono manifestati opinioni e giudizi che verrebbero a limitare i diritti dei segretari anche in materia di assegnazione di alloggi in cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti.

L'aggiunta proposta ha lo scopo doveroso di eliminare incertezze interpretative essenziali agli interessi della categoria e dei singoli e vuole rendere sicuramente operante a favore dei segretari comunali e provinciali la codificata equiparazione di essi agli impiegati ed ai pensionati dello Stato nella particolare materia dell'assegnazione di alloggi in cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti, come già fu analogamente provveduto ad introdurre nel testo unico delle leggi concernenti il sequestro,

il pignoramento e la cessazione degli stipendi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, esplicita disposizione con cui viene statuito che « le norme relative alla cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato si applicano anche ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato (art. 9). Con ciò si compie un'opera di giustizia poichè i segretari comunali sono gli unici a cui manchi la certezza del diritto in materia di assegnazione di alloggi: maestri elementari, ufficiali giudiziari sono considerati impiegati dello Stato ed hanno ormai anch'essi la possibilità ed il vantaggio di un alloggio in cooperative mutuarie della Cassa depositi e prestiti.

Non v'è ragione che per una interpretazione restrittiva della legge da tale possibilità e vantaggio venga esclusa la benemerita categoria dei segretari comunali, anch'essi considerati in virtù di legge « impiegati dello Stato ».

Il proposto disegno di legge mira a riparare questa ingiustizia interpretativa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 91 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sostituito dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, è aggiunta la seguente lettera:

« g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione ».